



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 32 del 22/01/2025

OGGETTO: LABORATORIO ANALISI CLINICHE BELLUZZI – SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELL'ACCORDO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 7 E 8 DELLA LRA 32/2007 E S.M.I.



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 22/01/2025

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: LABORATORIO ANALISI CLINICHE BELLUZZI – SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELL'ACCORDO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 7 E 8 DELLA LRA 32/2007 E S.M.I.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 502/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

RICHIAMATI nello specifico:

- l'articolo 8-quater, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. [...] La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”*;
- l'articolo 8-quinquies, comma 2 *“In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le modalità di cui al comma 1-bis, la regione e le unità sanitarie locali definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale [...]”*;

VISTA la LRA 31 luglio 2007, n. 32 e s.m.i., *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”* che, in attuazione del D.Lgs. 502/1992, ha disciplinato sul territorio della Regione Abruzzo gli istituti in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

VISTE:

- la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*” che, all’art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 “*Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria*” che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

RICHIAMATI in particolare:

- l’articolo 5, comma 8 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*In presenza di carenze comportanti grave pregiudizio per la salute e l’incolumità delle persone, accertate dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, il Comune ordina l’immediata sospensione, anche parziale, dell’attività*”;
- l’articolo 6, comma 1 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*I soggetti pubblici e privati autorizzati all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento*”;
- l’articolo 7, comma 7 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio, disposta ai sensi dell’articolo 5, comporta la contestuale adozione del provvedimento di sospensione dell’accreditamento*”;
- l’articolo 7, comma 8 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*La sospensione dell’accreditamento comporta la contestuale sospensione dell’accordo contrattuale. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione non possono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario [...]*”;
- l’articolo 7, comma 9 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario e comportano la revoca dell’accreditamento*”;

RICHIAMATA la DGR n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii. e definizione delle relative procedure;

EVIDENZIATO che il Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi, sito in Chieti, Via N. Nicolini n. 1/3:

- è autorizzato all’esercizio con provvedimento Prot. 47591 del 20.07.2021 rilasciato dal Comune di Chieti ed è in possesso del titolo di accreditamento;
- ha stipulato in data 16.10.2023 l’accordo negoziale 2023 per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale – laboratorio analisi, prorogato per l’annualità 2024 in attuazione dell’articolo 3 del predetto accordo negoziale e in base a quanto disposto con nota dipartimentale Prot. RA/0062953/24 del 15/02/2024;

VISTO il verbale ispettivo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS Pescara relativo al sopralluogo condotto il 16.11.2024 sul Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi e gli esiti ivi rappresentati;

RICHIAMATE le Note Prot. RA0457843/24 e Prot. RA0482680/24 con le quali il Dipartimento Sanità:

- ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione ASL 202 di rimettere i verbali dei sopralluoghi condotti sul Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi per l’accertamento del mantenimento dei requisiti previsti dal Manuale regionale di Autorizzazione ribadendo tra l’altro le clausole recate dagli accordi negoziali

sottoscritti;

- ha chiesto al Comune di Chieti di comunicare i provvedimenti eventualmente assunti ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater della LRA 32/2007 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento del 12.12.2024 con cui il Comune di Chieti ha ordinato l'immediata sospensione dell'attività del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi in considerazione di quanto rilevato dal Dipartimento di Prevenzione nel sopralluogo condotto il 02.12.2024, precisando che la ripresa potrà avvenire a seguito dell'esito del nuovo sopralluogo ai sensi della LRA 32/2007 e s.m.i.;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, al Comune di Chieti, nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO del verbale ispettivo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS Pescara relativo al sopralluogo condotto il 16.11.2024 sul Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi e gli esiti ivi rappresentati;

2. DI PRENDERE ATTO del provvedimento del 12.12.2024 con cui il Comune di Chieti ha ordinato l'immediata sospensione dell'attività del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi in considerazione di quanto rilevato dal Dipartimento di Prevenzione nel sopralluogo condotto il 02.12.2024, precisando che la ripresa potrà avvenire a seguito dell'esito del nuovo sopralluogo ai sensi della LRA 32/2007 e s.m.i.;

3. DI DISPORRE:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della LRA 32/2007 e s.m.i. la sospensione dell'accREDITAMENTO in capo al Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi;

- ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9 della LRA 32/2007 e s.m.i. la sospensione dell'accordo contrattuale in essere con il Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi;

4. DI EVIDENZIARE che eventuali attività rese in violazione della sospensione disposta dal presente provvedimento non possono essere remunerate a carico del SSN e comportano la revoca dell'accreditamento;

5. DI PRECISARE che la sospensione permarrà sino all'adozione del provvedimento comunale comprovante il superamento delle criticità rilevate;

6. DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

7. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali anche in considerazione degli effetti che ne conseguono sul rapporto contrattuale, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, al Comune di Chieti, nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

8. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 22/01/2025 16:58:09

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

**EMANUELA MURRI
SEGRETARIO**

Data: 22/01/2025 18:01:22

Nr. di serie certificato: 944479494590345665